



Roma, 08-05-1995

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
11. AGO. 1995
PROT. N° 182086

Divisione 2°
Protocollo n.164511

OGGETTO: Ritenute mensili sugli stipendi
dei dipendenti pubblici.

- ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
- ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
- ALLE RAGIONERIE CENTRALI
- ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
- ALLE RAGIONERIE REGIONALI DELLO STATO
- ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO
- ALLE DIREZIONI GENERALI DEL MINISTERO DEL TESORO
- ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO
- AL MAGISTRATO PER IL PO
- AL PARMA ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA PRESSO IL MAGISTRATO PER IL PO
- AL PARMA AL COMMISSARIATO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
- ALLA RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA
- ALLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA: RAPPRESENTANTE DEL MINISTRO DELL'INTERNO
- AL COMMISSARIO DI GOVERNO NELLA REGIONE FRIUL VENEZIA GIULIA
- AL COMMISSARIO DI GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- AL COMMISSARIO DE

Circ. n. 46 del 08/05/1995

GOVERNO PRESSO LA
PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL CONSIGLIO DI STATO
ALLA CORTE DEI CONTI
ALL'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI
PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA - GESTIONE EX
ENPAS - Direzione Generale
Via S. Croce in Gerusalemme, n.
55

OO185 R O M A

Risulta allo scrivente che talune Amministrazioni operano ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti per deleghe, cessioni o piccoli prestiti non ricomprese tra quelle previste dalle vigenti norme o non in armonia con le stesse.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che codeste Amministrazioni possono operare ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti mediante l'istituto della delegazione, fermo restando che gli istituti ammessi alla erogazione del credito sono quelli indicati nel T.U. approvato con D.P.R. 5.1.1950, n. 180.

Nel rammentare che le cennate ritenute non possono superare comunque i limiti stabiliti dal Testo Unico in parola, quale risulta modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 878/1988, deve rappresentarsi che, ove si faccia luogo alla applicazione della suddetta delega, dovrà essere valutato l'impatto in termini di maggiori carichi di lavoro, nonché la necessità di assicurare comunque la par condicio tra le imprese, istituti o società

operanti nei settori del credito e della previdenza, previsti dal citati T.U..

Pertanto, dovrà essere stabilito, mediante apposita convenzione tra la singola amministrazione e l'ente erogatore l'onere, da porre a carico di quest'ultimo, pari al costo delle risorse umane e informatiche impiegate.

Il rimborso dei cennati oneri sarà effettuato mediante versamento
al Capo X, Capitolo 2368.

9

Il MINISTRO
Ilumin

4